



Determinazione n. 4 del 16 aprile 2025

OGGETTO: Stipula dell'accordo convenzionale individuale per lo svolgimento dell'attività formativa extra rete – scuole di specializzazione di area sanitaria con l'Università degli Studi di Firenze – scuola di specializzazione in Urologia a favore della dr.ssa Valeria Livio.

L'anno 2025, addì 16 del mese di aprile in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso che in data 8 aprile 2025 prot. n. 26770, è pervenuta dall'Università degli Studi di Firenze la richiesta con unito testo convenzionale inerente la stipula dell'accordo convenzionale individuale per lo svolgimento dell'attività extra rete formativa di uno specializzando in Urologia, dr.ssa Valeria Livio, presso la SC di Urologia di questa Azienda per un periodo dal 17 aprile 2025 al 17 luglio 2025;

Visto:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche e integrazioni "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421";
- il D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. "Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE" che, nel titolo VI, disciplina la formazione dei medici specialisti;
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di specializzazione di area sanitaria";

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- da parte della SC Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione in data 9 aprile 2025;
- da parte del Direttore SC di Urologia, dr. Giorgio Bozzini in data 10 aprile 2025;
- da parte del Direttore Sanitario, dr.ssa Brunella Mazzei in data 14 aprile 2025;

Preso atto che in data 31 marzo 2025 prot. n. 24696, l'Università degli Studi di Firenze ha trasmesso il progetto formativo per la frequenza extra rete in argomento, conservato agli atti della SC Affari Generali e Istituzionali;

Preso atto altresì dell'assenso pervenuto dall'Università degli Studi di Firenze con nota agli atti del 14 aprile 2025, in merito alle integrazioni apportate al testo convenzionale;

Dato atto che il testo convenzionale concordato tra le parti ed allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale è conforme alla normativa sopracitata;

Ritenuto di procedere alla stipula e alla successiva sottoscrizione del rapporto convenzionale in argomento;

Precisato che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'ASST;

Preso atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Lazazzara, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;



Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Lariana

Direzione Amministrativa

Direttore: dott. Giacomo Boscagli

Affari Generali e Istituzionali

Direttore: dott.ssa Anna Lazazzara

Segreteria 031.585.4736 - Fax 031.585.4592

affgen.co@asst-lariana.it

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa:

- 1) di stipulare la convenzione individuale per lo svolgimento dell'attività formativa extra rete – scuole di specializzazione di area sanitaria con l'Università degli Studi di Firenze – scuola di specializzazione in Urologia a favore della dr.ssa Valeria Livio per un periodo dal 17 aprile 2025 al 17 luglio 2025;
- 2) di procedere alla successiva sottoscrizione dell'accordo convenzionale in argomento, allegato alla presente determinazione quale sua parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del Bilancio dell'ASST;
- 4) di dare atto dell'attestazione del Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Lazazzara, circa la correttezza formale e sostanziale del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato all'Albo Pretorio dell'ASST Lariana, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 33/2009 e s.m.i.;
- 6) di incaricare il tutor aziendale individuato di dare attuazione agli obblighi oggetto della convenzione e del progetto formativo in argomento.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

f.to dott.ssa Anna Lazazzara

Documento validato e firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informativi dell'ASST Lariana- Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Lazazzara

Referente per la pratica: Marco Tettamanti

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVE
PROFESSIONALIZZANTI PRESSO SOGGETTI OSPITANTI IN TERRITORIO
ITALIANO NON INCLUSI NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN UROLOGIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE**

L'Università degli Studi di Firenze, codice fiscale n. IT01279680480, nella
persona del Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa
Betti Giusti, delegata alla firma dal Rettore legale rappresentante dell'Università
con delibere del Senato Accademico del 23 maggio 2018 e del Consiglio di
Amministrazione del 25 maggio 2018, domiciliata per la sua carica in Firenze,
Largo Brambilla 3 - di seguito "Università";

e

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, con sede legale in Como, Via
Napoleona n. 60 - C.F. e P.I. 03622110132, d'ora in poi denominata "soggetto
ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore SC Affari
Generali e Istituzionali Dott.ssa Anna Lazazzara, per delega del Direttore
Generale pro – tempore Dott. Luca Filippo Maria Stucchi, quale legale
rappresentante, nato a Milano il 27 gennaio 1965;
entrambe congiuntamente denominate "Parti" –

Visto Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. – attuazione della
direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE e in particolare gli articoli 34 e
seguenti;

Visto il Decreto Interministeriale n. 68 del 4/02/2015 – Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria; o il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;

Visto il D.M. 68/2015, in particolare l'art. 3 che, dopo aver specificato che le scuole di specializzazione hanno sede presso le Università, stabilisce che la rete formativa sia definita su base regionale o interregionale, di norma tra regioni viciniori, in base a specifici accordi o protocolli di intesa promossi dalle università interessate.

Visto il Decreto Interministeriale n. 402/2017 che, con riferimento all'attività formativa professionalizzante ed ai tirocini da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della Scuola di appartenenza del medico in formazione specialistica, devono essere approvate specifiche convenzioni e redatti progetti formativi individuali;

Premesso che in base allo stesso decreto le strutture ospitanti devono essere necessariamente pubbliche o private convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale;

Considerato che la S.C. di Urologia del soggetto ospitante costituisce struttura della rete formativa della Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e possiede ulteriore capacità ricettiva – in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali – in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo convenzionato che frequentano tale struttura;

Tenuto conto che il Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia, Prof.

Sergio Serni ha approvato, e il Consiglio della Scuola ratificherà nella prima seduta utile, lo svolgimento dell'attività formativa fuori rete ed ha accertato l'interesse della Dott.ssa Valeria Livio a svolgere un periodo di stage formativo presso l'Ente, predisponendo il relativo piano delle attività formative del tirocinante in formazione specialistica.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2 Finalità

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso l'S.C. Urologia di cui è Direttore il Dott. Giorgio Bozzini, la Dott.ssa Valeria Livio, nata a Como, il 21/01/1995, CF: LVIVLR95A61C933W, residente in via Vittorio Roasio 4-22100 Como, tel. 3295351328, mail valeria.livio@unifi.it (di seguito denominato anche "tirocinante"), iscritto al IV (quarto) anno della Scuola di Specializzazione in Urologia dell'Università degli Studi di Firenze, per lo svolgimento di attività professionalizzanti al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi come riportati nel piano formativo individuale allegato.

Art. 3 Durata

1. La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed ha durata pari a quella della durata dell'attività professionalizzante dello specializzando, indicato dal 17/04/2025 al 17/07/2025.

2. Eventuali proroghe potranno essere concordate tra le parti mediante scambio di corrispondenza.

Art. 4 Luoghi e tempi

1. L'Ente mette a disposizione del tirocinante il personale e le attrezzature della S.C. di Urologia con orario di accesso secondo accordi con il Direttore della struttura.

Art. 5 Natura giuridica del rapporto di tirocinio

1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ma è finalizzato all'apprendimento delle competenze e allo svolgimento di attività formative professionalizzanti previste dal regolamento della Scuola.
2. Il tirocinante, tenuto a frequentare la S.C. e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti, svolgerà i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Direttore della Scuola con il Responsabile della struttura convenzionata.
3. Le attività formative svolte dal tirocinante in formazione specialistica sono in coerenza con gli obiettivi fissati dalla Scuola di cui al piano formativo individuale.
4. In nessun caso il tirocinante in formazione potrà essere impegnato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica.

Art. 6 Tutor aziendale di riferimento

1. L'attività del tirocinante in formazione specialistica si svolge sotto la guida del Dott. Giorgio Bozzini indicato come tutor di riferimento dall'S.C. di appartenenza.

Art. 7 Monitoraggio e frequenza dell'attività formativa

1. L'attività di formazione è seguita e verificata dal Dott. Riccardo Fantechi tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola in veste di Responsabile didattico-organizzativo.

2. Il Direttore della S.C. del soggetto ospitante Ente, presso la quale il tirocinante in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avrà cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.
3. Il Direttore della S.C. del soggetto ospitante avrà cura di rendicontare le presenze/assenze del tirocinante in formazione specialistica e trasmettere il relativo tabulato all'Università.
4. A fine tirocinio sarà predisposto un resoconto sintetico delle attività svolte dal tirocinante in formazione specialistica in particolare rispetto alle attività formative previste nel progetto formativo.

Art. 8 Obblighi del tirocinante in formazione specialistica

1. Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante in formazione specialistica è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi in essa indicati. Ai sensi dell'art. 40 del D. L.gs. n. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica, svolta dal tirocinante in formazione specialistica, nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività sanitarie della S.C. per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi o istituzionali di struttura, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'Azienda nonché con il Responsabile della struttura convenzionata.
2. Le attività formative, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno

secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

3. Nell'ambito della struttura convenzionata il tirocinante in formazione specialistica è tenuto all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Art. 9 Tutela assicurativa

1. La copertura assicurativa per i rischi professionali connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante in formazione specialistica, sia per quanto attiene la responsabilità civile verso terzi sia per gli infortuni, è a carico del soggetto ospitante con le stesse modalità ed alle medesime condizioni previste per il proprio personale ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D. Lgs. n. 368/1999.

Art. 10 Prevenzione e Sicurezza

1. Il tirocinante in formazione è tenuto osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal soggetto ospitante. Entrambe le parti si impegnano a garantire al proprio personale la formazione di base prevista dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011. È onere del soggetto ospitante fornire formazione ed informazione sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate in relazione alla mansione specifica ed alle attività svolte, sorvegliando e verificando l'operato di questi soggetti. L'informazione riguarderà anche i rischi della struttura, le modalità di gestione delle emergenze e pronto soccorso, i nominativi delle persone formate per queste gestioni, l'ubicazione della cassetta di pronto soccorso, l'eventuale fornitura dei dispositivi di protezione

individuale (DPI), ragioni e modalità d'uso e quant'altro utile per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'Università provvede alla formazione per rischi specifici (secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/08 e dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011), ed alle previste visite di idoneità e di sorveglianza sanitaria, la cui certificazione è acquisita agli atti.

L'autorizzazione alla frequenza della specializzanda presso il soggetto ospitante è subordinata al possesso del giudizio di idoneità ex D.Lgs. 81/08 in corso di validità rilasciato dal Medico Competente incaricato dall'Università.

Durante la permanenza presso il soggetto ospitante la specializzanda sarà sottoposta, ove necessario, a sorveglianza sanitaria da parte della S.C. di Medicina del Lavoro, Preventiva e Radioprotezione secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

2. Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, ai fini del coordinamento e per l'ottimizzazione della radioprotezione in osservanza degli articoli 112 "Obblighi del datore di lavoro di lavoratori esterni" e 113 "Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni" del D.lgs. 101/2020 e smi., si definiscono nel seguito le specifiche competenze a carico dell'Università e del Soggetto Ospitante.

l'Università, nei confronti del medico in formazione:

- effettua la sorveglianza medica avvalendosi del Medico Autorizzato dell'Università;
- effettua la formazione e fornisce l'informazione di propria pertinenza
- effettua la valutazione del rischio radiologico e la classificazione

avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione.

L'Università trasmette al soggetto ospitante le informazioni relative a:

- classificazione ai fini della radioprotezione e relativo vincolo di dose,
- idoneità medica,
- nominativo e indirizzo e-mail dell'Esperto di radioprotezione e del Medico Autorizzato,
- ogni altra informazione che fosse richiesta dal Soggetto ospitante.

Laddove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A, l'Università provvede a istituire e consegnare all'interessato il libretto personale di radioprotezione.

I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme di radioprotezione dell'Università e di quelle vigenti presso il Soggetto Ospitante.

Il Soggetto Ospitante a sua volta, sulla base di quanto disposto dall'art. 113 del citato D.lgs. 101/2020, relativamente agli aspetti operativi per la radioprotezione dei medici in formazione, provvede a:

- fornire all'Università, per il tramite della scheda di destinazione lavorativa, predisposta e preliminarmente trasmessa dall'Università, le informazioni necessarie per l'attivazione di quanto previsto a carico dell'Università, tra le quali, in particolare, le informazioni relative all'attività in presenza di radiazioni ionizzanti che il medico in formazione è destinato a svolgere presso il Soggetto Ospitante, nonché al nominativo e al recapito email del proprio Esperto di radioprotezione con il quale l'Esperto di radioprotezione dell'Università dovrà rapportarsi.

- verificare l'adeguatezza della classificazione e dei vincoli di dose indicati dall'Università avvalendosi del proprio Esperto di radioprotezione;
- fornire al medico in formazione una formazione e un'informazione specifica in rapporto alle caratteristiche particolari della zona classificata in cui verrà svolta l'attività di tirocinio, nonché in rapporto alle procedure e alle norme di comportamento da adottare in condizioni di emergenza in vigore presso i propri impianti.
- informare l'Università di ogni situazione incidentale che coinvolga i medici in formazione al fine dell'adozione delle eventuali misure di tutela che fossero necessarie.
- fornire al medico in formazione i DPI e i mezzi di sorveglianza dosimetrica adeguati alla tipologia di esposizione presso i propri impianti in base alle disposizioni del proprio Esperto di radioprotezione;
- comunicare periodicamente all'Esperto di radioprotezione dell'Università le valutazioni di dose relative al medico in formazione.;
- ove il medico in formazione fosse classificato esposto di categoria A provvede a registrare sul libretto personale di radioprotezione le valutazioni di dose o, se non possibile al termine del tirocinio, a trasmettere, nel tempo tecnicamente necessario, i dati di esposizione al termine dell'esposizione per la trascrizione sul libretto a cura dell'Esperto di radioprotezione dell'Università;

Gli Esperti di radioprotezione dell'Ente Ospitante e dell'Università potranno adottare specifici accordi tecnici, anche mediante semplice scambio di corrispondenza, ai fini dell'ottimizzazione della radioprotezione.

Qualora le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo debbano essere integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione rispetto a quelle riportate nella scheda di destinazione lavorativa, Soggetto ospitante e Università provvederanno tempestivamente a scambiarsi le pertinenti informazioni; in particolare l'Università informerà immediatamente il soggetto ospitante in caso di non idoneità all'attività con esposizione a rischio radiologico manifestatasi in data successiva alla firma del presente accordo.

Art. 11 – Mensa e uniformi di servizio

1. Il soggetto ospitante assicura agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato, e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 12 – Recesso

1. Le parti hanno la facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con motivato preavviso da inoltrare via PEC o con altro mezzo idoneo.

Art. 13 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi Firenze.

Art. 14 – Modalità di stipula

1. La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 15 – Imposta di bollo e di registro

1. La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo e verrà assolta dal soggetto ospitante in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 – Autorizzazione n. 50486/2020 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Como. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 16 – Foro di competenza

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'esistenza, alla validità, all'efficacia, all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà esclusivamente competente il Foro di Firenze, previo esperimento di un tentativo di accordo bonario tra le parti.

Art. 17 – Privacy e Protezione dei dati personali

1. Le Parti garantiscono la riservatezza delle informazioni, la protezione e il trattamento dei dati personali e il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di privacy, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679, esclusivamente per l'attuazione e nell'ambito della presente convenzione, unicamente per le finalità previste dalla stessa e secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza.

2. I dati personali saranno trattati dai soggetti autorizzati e comunicati ad altri enti per sole finalità di legge, ovvero istituzionali o statistiche e nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea.

Art. 18 – Anticorruzione

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi

e trasparenza” contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

2. Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

p. Il soggetto ospitante

per delega del Direttore Generale pro - tempore

Il Direttore SC Affari Generali e Istituzionali

Dott.ssa Anna Lazazzara

p. L'Università

il Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof.ssa Betti Giusti

Allegato: progetto formativo